



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA SINDACALE

Proposta n. 2783/2023

Ordinanza n. **189** del **02/11/2023**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' E CONTESTUALE CHIUSURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DEL RESEDE LIMITROFO. INTEGRAZIONE PER INTERDIZIONE DALL'UTILIZZO DEL COMPLESSO SPORTIVO.

PREMESSO CHE il giorno martedì 26 ottobre 2023 è stata emessa l'ordinanza sindacale n. 186 ad oggetto "ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' E CONTESTUALE CHIUSURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DEL RESEDE LIMITROFO" a causa di condizioni meteorologiche avverse che hanno causato danni alla copertura del Palazzetto dello Sport, posto in Via Brunetto Latini, 111 in Frazione Cascia – Reggello;

CONSIDERATO il bollettino meteo emesso dalla Centrale della Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, che prevede codice giallo per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti, oltre che per forte vento, almeno fino alle 18:00 di venerdì 03.11.2023;

VISTA la comunicazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ing. Agostino Mastrangelo, pervenuta in data 02/11/2023 al prot. n. 29129, conservata agli atti d'ufficio, nella quale si evidenzia che la copertura dell'edificio del Palazzetto dello Sport risulta ancora suscettibile alle azioni del vento, tale da impedire l'uso in condizioni di sicurezza dell'intero immobile e dell'intero complesso sportivo tenuto conto delle condizioni meteo previste;

TENUTO CONTO che, data l'altezza della struttura, l'eventuale distacco di tali elementi provocherebbe un elevatissimo rischio per la pubblica incolumità;

RITENUTO, nelle more dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato e pertanto fino all'eliminazione di qualsiasi rischio per le persone, di procedere all'adozione di provvedimento contingibile e urgente dichiarante l'interdizione dell'intero complesso sportivo dall'utilizzo di persone e dal transito nei rispettivi resedi ad integrazione dell'ordinanza sindacale precedentemente emessa in data 26.10.2023;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTI gli artt. 50 comma 5 et 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO lo statuto comunale;

DICHIARA

l'interdizione dell'intero complesso sportivo dall'utilizzo di persone e dal transito nei rispettivi resedi ad integrazione dell'ordinanza sindacale n. 186 emessa in data 26.10.2023;

ORDINA

- 1) la chiusura, in via precauzionale, dell'intero complesso sportivo dalla data odierna fino a nuovo provvedimento;
- 2) di dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere urgentemente agli accertamenti tecnici più approfonditi sull'immobile del Palazzetto, con condizioni meteo favorevoli, e alla realizzazione dei lavori necessari per il ripristino delle originarie condizioni di sicurezza, al termine dei quali dovrà essere presentata apposita relazione accertante il superamento delle condizioni di pericolosità.

DISPONE

Che il presente atto sia comunicato:

- al Responsabile del Settore Lavori Pubblici per gli adempimenti di propria competenza;
- alla Società Sportiva Resco Reggello;
- al circolo Tennis;
- al centro natatorio gestito da UISP;
- all'associazione Auser;
- in quanto gli immobili in concessione ai predetti soggetti ricadono all'interno del perimetro interdetto tramite il presente atto;
- alle società sportive che richiedono periodicamente la struttura al fine di rimodulare il calendario delle proprie attività.

La presente ordinanza verrà pubblicata ai sensi di legge all'Albo online del Comune.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero nei 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il 02/11/2023

Sottoscritta dal Sindaco
GIUNTI PIERO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)